



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 36 del 09/03/2009**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA 16 gennaio 2009, n. 15

SEA S.p.A. - parco eolico nel Comune di Lucera - istanza del 29.11.2007 - revoca del provvedimento n. 780 del 04.11.2008 ed adozione di nuovo provvedimento.

L'anno 2009 addì 16 del mese di gennaio in Bari - Modugno presso l'Assessorato all'Ecologia della Regione Puglia - Servizio Ecologia, il Dirigente dell'Ufficio Programmazione, V.I.A. e Politiche Energetiche, Ing. Antonello Antonicelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con Determinazione del Dirigente dell'Ufficio V.I.A., Programmazione e Politiche Energetiche n. 780 del 04.11.2008 è stato escluso dall'applicazione delle procedure di V.I.A. il progetto relativo alla realizzazione di un parco eolico proposto dalla SEA S.p.A. nel Comune di Lucera alla località Borgo S. Giusto, limitatamente a n. 14 aerogeneratori su un totale di 35 originariamente proposti, con le motivazioni e con le prescrizioni nello stesso provvedimento specificate;

- a seguito di verifiche ed accertamenti effettuati dopo l'adozione della predetta Determina, sono stati riscontrati alcuni errori materiali che rendono necessario provvedere alla revoca del medesimo provvedimento ed alla contestuale adozione di nuovo provvedimento.

Pertanto si ripercorre l'iter amministrativo del progetto in esame:

- con nota pervenuta il 29.11.2007 ed acquisita al prot. n. 14531 del 11.12.2007, veniva trasmessa, ai sensi della L.R. n. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per la realizzazione di un parco eolico nel Comune di Lucera (Fg) alla località Borgo S. Giusto, da parte della SEA S.p.A. avente sede legale in Milano alla Via Uberti n. 37;

- con nota prot. n. 528 del 10.01.2007 il Settore Ecologia richiedeva alla società proponente le integrazioni documentali ai sensi dell' art. 16 comma 2°, nonché ai sensi di quanto richiesto dal R.R. 16/2006. Nel contempo comunicava alla società proponente di essere in attesa della comunicazione dell'avvenuto deposito degli elaborati presso il Comune interessato, così come da art. 16, comma 3, L.R. n. 11/2001 ed invitava l'amministrazione comunale di Lucera ad esprimere il parere di competenza, ai sensi dell'art. 16, comma 5, della L. R. sopra indicata;

- con nota acquisita al prot. 2017 del 06.02.2007 la società istante trasmetteva quanto richiesto dal Settore Ecologia;

- con nota acquisita al prot. n. 7079 del 04.05.2007 il Responsabile del S.U.A.P. di Lucera trasmetteva

l'attestazione dell'affissione dell'avviso pubblico all'Albo pretorio comunale avvenuta dal 03.01.2007 al 03.02.2007 e dal 15.02.07 al 16.03.07, con la specificazione che sul progetto non erano pervenute osservazioni. Con la stessa nota informava il Settore Ecologia della sussistenza di vincoli e condizioni di natura urbanistica ed ambientale caratterizzanti le aree oggetto dell'intervento;

- con nota prot. n. 8631 del 29.05.2007 il Settore Ecologia richiedeva al comune interessato precisazioni in merito alla nota sopra esplicitata;

- con nota acquisita al prot. 13981 del 12.09.2007 il Responsabile del S.U.A.P. di Lucera trasmetteva il parere favorevole alla realizzazione del progetto in argomento ed "...in ossequio alle prescrizioni/limitazioni che codesta regione vorrà stabilire, atteso che, il complesso dei progetti autorizzabili nel territorio comunale, in fase transitoria, non potrà superare, complessivamente, un parametro di controllo dello 0,25 così come definito dall'art. 14 del R.R. 16/06. Il presente parere si può ritenere esteso anche agli aerogeneratori insistenti sugli ambiti PG1 - aree a pericolosità da frana media e moderata, approvati dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino con Deliberazione n. 39 del 30.11.2005, nonché sugli ambiti territoriali estesi di tipo "C" (ad eccezione di quelli classificati dal P.U.T.T./P come A.T.D. ed indicati come tipologie di aree non idonee alla collocazione di impianti ai sensi dell'art. 14 del nuovo regolamento regionale 16/06), idrologia superficiale, approvati dalla Regione Puglia con deliberazione di Giunta n. 1748 del 15.12.2000, qualora gli stessi enti che hanno imposto il vincolo, e quindi preposti alla tutela delle relative aree, nell'espressione del proprio parere di competenza, riterranno le opere compatibili con i relativi regimi di tutela...";

- con nota acquisita al prot. 13240 del 22.08.2007 la società istante ritrasmetteva al Settore Ecologia il parere espresso dal Comune di Lucera e l'attestazione dell'affissione all'albo pretorio comunale;

- con Determina n. 518 del 22.10.2007, espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, rilevate le caratteristiche e le criticità del progetto, si riteneva lo stesso assoggettato alle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni espresse in narrativa del provvedimento;

- con nota acquisita al prot. 18548 del 12.12.2007 la società richiedeva un riesame del parere sulla assoggettabilità espresso con determina Dirigenziale n. 518 del 22.10.2007, allegando alla medesima richiesta 2 copie cartacee delle osservazioni e della relazione geologica predisposta e un cd contenente tutta la documentazione in formato elettronico;

- con ricorso al T.A.R. Puglia sede di Bari, notificato alla Regione in data 30 gennaio 2008 e iscritto al numero di registro generale 224/2008 della I Sezione, la SEA S.p.A. impugnava la predetta determina, ritenendola illegittima perché adottata successivamente alla formazione del silenzio assenso ai sensi dell'art. 16 comma 7°, L.R. n. 11/2001, a seguito del decorso di sessanta giorni dalla ricezione dell'ultima integrazione documentale, avvenuta in data 02.02.2007, nonché eccedendo ulteriori vizi dell'atto impugnato quali, tra gli altri, la violazione dell'art. 10 bis della L. 241/90 e s.m., carenza, genericità e insufficienza delle motivazioni addotte in relazione agli aspetti avifaunistici, falsa applicazione della Direttiva CE/92/43;

- con nota prot. 99 del 07.01.2008 il Settore Ecologia ritrasmetteva l'originale della Determina n. 518 del 22.10.2007;

- con ordinanza n. 114/2008, resa nella camera di consiglio del 20.02.2008, la I sezione del T.A.R. Puglia - Bari ha così statuito:

“Considerato che, nei limiti della sommaria delibazione consentita in fase cautelare, appaiono prima facie fondate le censure concernenti le ipotizzate illegittimità procedurali, non risultando ritualmente attivata la procedura di autotutela idonea a superare il silenzio - assenso formatosi, ai sensi dell’art. 16 della legge regionale nr. 11 del 2001, sull’istanza di assoggettamento a v.i.a. del progetto della ricorrente, il TAR Puglia, sede di Bari, accoglie l’istanza cautelare, anche ai fini del riesame degli atti che l’Amministrazione dovrà compiere tenendo conto delle censure articolate nel presente ricorso”;

- conseguentemente, con nota prot. 4914 del 18.03.2008, il medesimo Ufficio comunicava l’avvio del procedimento di autotutela ai sensi dell’art. 7, L. n. 241/1990, da concludersi entro 60 giorni dalla data di ricezione della stessa comunicazione, invitando la società a presentare nel termine di 15 giorni dalla ricezione eventuali osservazioni, documenti e memorie;

- con nota prot. 6138 del 18.04.2008 il Settore Ecologia ritrasmetteva la nota 4914 del 18.03.2008 alla società;

- con nota acquisita al prot. 7058 del 13.05.2008 la società formulava richiesta di incontro presso gli uffici regionali, nonché istanza di accesso agli atti e ai documenti amministrativi relativi al procedimento di autotutela avviato dalla Regione in data 18.03.2008;

- con nota prot. 7618 del 23.05.2008 il Settore Ecologia riscontrava l’istanza di accesso agli atti formulata invitando la società a presentarsi negli orari di ricevimento al pubblico al fine di prendere visione e chiedere l’ estrazione di copia dei documenti richiesti;

- con nota acquisita al prot. 8169 del 03.06.2008 SEA S.p.A. anticipava voler produrre “qualche spunto di riflessione utile allo svolgimento del procedimento di autotutela avviato”;

- in data 08.07.2008 rappresentanti e/o delegati della società esercitavano l’accesso agli atti del procedimento, estraendo copia di 4 documenti;

- con nota acquisita al prot. 9045 del 19.06.2008 SEA S.p.A. trasmetteva all’ufficio competente le proprie osservazioni e deduzioni ai fini della conclusione del procedimento di annullamento in autotutela;

- con nota acquisita al prot. 10657 del 29.07.2008 la società nuovamente formulava richiesta di incontro presso gli uffici regionali e di accesso agli atti del procedimento, a cui seguiva, dopo qualche giorno, un incontro concordato con i funzionari e i responsabili degli uffici presso la sede dell’Assessorato all’Ecologia;

- con nota prot. 13854 del 06.10.2008 il Settore Ecologia richiedeva al Settore Industria Ufficio Energia, ai sensi della D.G.R. 1462 del 01.08.2008 informazioni dettagliate circa il numero di istanze di autorizzazione unica per l’installazione di parchi eolici nel Comune di Lucera presentate al suddetto Ufficio.

Tutto ciò premesso e

**RITENUTO**

- che il silenzio - assenso sull’istanza presentata dalla ricorrente il 29.11.2007 si sia illegittimamente formato, stanti le carenze sostanziali riscontrate negli elaborati progettuali relativi agli aspetti avifaunistici e all’impatto provocato sulle rotte migratorie degli uccelli, che non consentivano un ponderata,

complessiva ed esauriente valutazione del progetto;

- che, a seguito dell'avvio del procedimento di autotutela da parte della Regione Puglia, la società, come da previsioni normative a mente della L. 241/90, ha prodotto della documentazione idonea a mutare la precedente Determinazione Dirigenziale n. 518 del 22.10.2007, di assoggettamento alla procedura di V.I.A.;

- che il tempo trascorso dalla formazione del silenzio assenso sia sufficientemente breve per risultare ragionevole ai fini dell'autotutela, anche in virtù di quanto disposto dall'Ordinanza del T.A.R. Puglia n. 114/2008, così come motivata e circostanziata, e che, pertanto, nessun ragionevole affidamento si era medio tempore ingenerato nella ricorrente circa l'esclusione dalla V.I.A. per il progetto in argomento;

- che gli interessi imprenditoriali della società istante non siano irreparabilmente ed irrimediabilmente lesi dalla esclusione dalla V.I.A. di parte degli aerogeneratori rispetto al numero totale degli stessi inizialmente proposti e, comunque, in ogni caso sono recessivi nella comparazione con gli interessi pubblici ambientali e conservazionistici dell'area interessata dall'intervento proposto, tutelati mediante il Regolamento Regionale ed emersi in fase istruttoria;

- che, dunque, sussistono fondate ragioni di interesse pubblico attuale per annullare il silenzio-significativo formatosi e rimuoverne gli effetti in via di autotutela, alla stregua dei presupposti e delle motivazioni che di seguito si illustrano

Di seguito si riportano in modo sintetico le risultanze dell'analisi della documentazione fornita a corredo dell'iniziale istanza presentata dalla società in data 29.11.2007:

#### Impatto visivo e paesaggistico

Il progetto prevede l'utilizzo di torri di tipo tubolare in parete disposte su file parallele. Le vernici saranno di tipo non riflettente di colore grigio perla o bianco sporco.

#### Impatto su flora, fauna ed ecosistemi

Nei riguardi della flora e degli ecosistemi non si rilevano impatti significativi. Nei riguardi della fauna, e in particolare dell'avifauna, invece, la relazione è molto carente.

Il sito del progetto è prossimo al Lago di Torrebianca. La distanza degli aerogeneratori è compresa fra 3 e 5 km dall'area del lago. Si tratta di un'area di straordinario interesse naturalistico, avente tutti i requisiti per essere classificata come ZPS, per la significativa presenza stabile di specie avifaunistiche (prioritarie e comunitarie ai sensi delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE) quali airone cinerino, airone rosso, airone bianco maggiore, garzetta, nitticora, cormorano (nidificante), cicogna bianca, etc... Manca la valutazione dell'impatto dell'impianto sulle rotte migratorie degli uccelli.

#### Rumori e vibrazioni

Nella relazione si evince che a seguito di uno studio di previsione dell'alterazione del campo sonoro il livello di rumore prodotto dalle torri rientra nei limiti normativi vigenti.

#### Campi elettromagnetici ed interferenze

Le linee di trasferimento saranno collocate in appositi cavidotti interrati, alla profondità di almeno 1,20 m, e i trasformatori saranno posizionati all'interno delle torri.

Sono stati calcolati i valori del campo elettromagnetico generato. "I valori risultano non significativi".

#### Dati di progetto e sicurezza

Nella documentazione è presente l'analisi e la valutazione della gittata massima degli elementi rotanti in

caso di rottura accidentale, che è risultata pari a 110 m.

#### Norme tecniche relative alle strade

L'accesso al sito avverrà sia attraverso l'adeguamento della viabilità esistente che con la realizzazione di nuove strade. Per il rivestimento sarà utilizzata una pavimentazione permeabile (tipo macadam). Non sono previste opere di regimazione delle acque meteoriche e gli inerbimenti sono previsti solo per l'adeguamento della viabilità esistente. La larghezza della carreggiata sarà di 5 m.

#### Norme sulle linee elettriche

I cavidotti di collegamento fra gli aerogeneratori e gli elettrodotti saranno interrati alla profondità minima di 1,20 m; i tracciati dei cavi interreati seguiranno in parte percorsi della viabilità di servizio all'impianto eolico. Le turbine saranno dotate di trasformatore all'interno della torre. La stazione di trasformazione MT/AT, per effettuare il collegamento alla rete di alta tensione 150kV, sarà ubicata nel Comune di Troia ad una distanza di 11 Km dal parco eolico.

#### Pertinenze

Le piazzole di pertinenza dell'impianto avranno una superficie di 2500 m<sup>2</sup>, nella fase di realizzazione. La struttura di fondazione in calcestruzzo è prevista annegata sotto il profilo del suolo per circa 1 m..

#### Le fasi di cantiere

Durante le fasi di realizzazione dell'impianto non sono previste opere di regimazione delle acque superficiali. Durante le fasi di montaggio dell'impianto sarà occupata un'area di 2500 m<sup>2</sup> attorno ad ogni aerogeneratore.

#### Dismissioni e ripristino dei luoghi

Al termine della vita utile dell'impianto è prevista la dismissione dell'impianto.

#### Misure di compensazione

Non sono previste misure di compensazione.

- l'area in esame mostra elementi di straordinario interesse naturalistico, avente tutti i requisiti per essere classificata come ZPS, per la significativa stabile presenza di specie di avifauna (prioritarie e comunitarie ai sensi delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE), quali Airone cenerino, Airone rosso, Airone bianco maggiore, Garzetta, Nitticora, Cormorano (nidificante), Cicogna bianca, ecc...;

- secondo la giurisprudenza comunitaria, in situazioni analoghe verificatesi in altri Paesi della UE, cioè in presenza di habitat e specie prioritarie pur in assenza di aree di protezione designate, interventi potenzialmente impattanti su di essi hanno comportato la condanna dello Stato membro. Infatti, in base agli art 1 e 2 della Direttiva Habitat 92/43/CEE il legislatore ha enunciato che lo scopo della Direttiva è quello di "contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli stati membri al quale si applica il trattato". Con particolare riferimento a mantenere o ripristinare alcuni habitat e specie "in uno stato di conservazione soddisfacente" tali azioni vanno realizzati secondo il principio dell'integrazione ambientale, nonché in attuazione del principio dello sviluppo sostenibile. Inoltre, facendo riferimento alla Direttiva 79/409, nel art. 4 paragrafo 4 si dice che: "Gli stati membri adottano misure idonee a prevenire...l'inquinamento o il degrado degli habitat, nonché le perturbazioni dannose agli uccelli che abbiano conseguenze significative tenuto conto degli obiettivi del presente articolo". Infine, la Corte di Giustizia ha stabilito che le disposizioni dell'art. 4, paragrafo 4, primo comma, erano applicabili ad un sito non classificato che avrebbe dovuto essere classificato come Zona di Protezione Speciale a

decorrere dalla data di attuazione della Direttiva 79/409/CEE stessa. La Corte di Giustizia Europea ha inoltre affermato, nella causa Santo